

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
DELL'ASSOCIAZIONE "Associazione Culturale Link"

L'anno 2019, il giorno 13 del mese di dicembre, alle ore 18:00, in seconda convocazione, in mancanza del numero legale in prima convocazione per il giorno 12 dicembre 2019 alle ore 16:00, presso la sede legale in via Silvio Pellico, 10 Altamura si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione. Il Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo, e che l'avviso è stato affisso presso la sede legale a partire dal giorno 1 dicembre e inviata lo stesso giorno per posta elettronica a tutti i soci, così come previsto dall'art. 8 del vigente statuto, e che sono presenti 13 soci: Creanza Teresa Maria, Vicenti Girolamo, Ilaria Di Martino, Antonella Sforza, Creanza Giuseppe, Dario Sette, Birgit Atzl, Caterina Guerrieri, Vicenti Nicola, Michele Colonna, Francesco Russo, Andres Garcia, Creanza Lucia; dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica Statuto sociale;
2. Adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117);
3. Rinnovo delle cariche sociali;
4. Varie ed eventuali.



Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, la sig. Creanza Teresa Maria, la quale chiama alle funzioni di Segretario la sig.ra Birgit Atzl.

Prende la parola la Presidente dell'Assemblea che illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione adeguandolo al modello di Associazione di Promozione Sociale e renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117).

Il presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni. Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità. L'Assemblea, con 13 voti favorevoli, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante. La denominazione dell'Associazione è: Associazione Link, che sarà integrata automaticamente con la locuzione ".Associazione di Promozione Sociale (in sigla APS) successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o, se precedente, nel Registro Regionale della Promozione Sociale. A seguito della predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente



denominazione: "Link Associazione di promozione sociale (in

sigla APS). Il Presidente viene incaricato di compiere tutte

le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Si passa a discutere il successivo punto all'ordine del

giorno, la Sign.ra Creanza Teresa Maria, riconferma la propria

disponibilità a essere parte del Consiglio Direttivo, e invita

i presenti ad esprimersi in merito alla loro disponibilità.

Tra i presenti dichiarano la loro disponibilità a far parte

del Consiglio Direttivo i signori: Dario Sette, Birgit Atzl,

Caterina Guerrieri ed Ilaria Di Martino. Segue un dibattito

attento e successivamente si passa alla votazione a scrutinio

segreto il cui esito è: Creanza Teresa Maria voti 12, Caterina

Guerrieri voti 8, Birgit Atzl voti 8, Ilaria di Martino voti 4

e Dario Sette voti 4.

Il Presidente dell'Assemblea dichiara valida la votazione

con l'elezione a membri del Consiglio Direttivo: Teresa

Maria Creanza, Caterina Guerrieri e Birgit Atzl, che

accettano l'incarico conferito loro.

Alle ore 21:00, non essendovi più argomenti all'ordine del

giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente

dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente.

Evan Rose Cruz

IL Segretario

Birgit Atzl



AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE DI MATERA	
N <u>1646</u>	Cedolare secca SI ☐ NO ☐
Serie 3	Registro €
	Sanzione €
Data	Interessi €
27 DIC. 2019	T. s.
	Totale €

(*) L'ADDETTO ALLO SPORTELLLO
(Pasquale DENORA)
(*) Firma in delega del Direttore Provinciale
(Francesco Di Biase)

STATUTO - LINK APS

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in via Silvio Pellico, 10 Altamura, quale Ente del terzo settore, l'associazione denominata "Link - APS" in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'associazione "Link - APS", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. L'associazione persegue interessi collettivi e fini di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di promozione sociale prevalentemente nei seguenti ambiti:

- a) sviluppo della personalità umana e rimozione degli ostacoli che ne impediscono la sua formazione ed espressione nei principi di libertà, uguaglianza, pari dignità sociale e pari opportunità;



- b) promozione e sostegno dell'esercizio dei diritti civili e sociali e del principio di sussidiarietà in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione;
- c) affermazione e attuazione dei principi della pace, del pluralismo delle culture, della solidarietà tra i popoli e della cooperazione;
- d) tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale, nonché delle tradizioni e dei prodotti tipici locali, anche mediante attività di ricerca e promozione culturale, comunicazione e sviluppo del turismo sociale e/o di interesse locale;
- e) diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psico-sociale delle persone in tutte le fasi della vita;
- f) conseguimento di altri scopi di promozione sociale;
- g) sviluppo della partecipazione attiva e responsabile delle famiglie alla vita culturale e sociale, alle iniziative di promozione umana e dei servizi alla persona, attraverso le loro forme associative.

Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003 n.53 e successive modifiche), nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.L. 22 gennaio 2004 n.42, e successive modifiche;
- e) radiodiffusione sonora a carattere comunitario (art.16 comma 5 legge 6 agosto 1990 n.223 e successive modifiche);
- f) formazione extra scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- g) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- h) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle



iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi

(art. 27 legge 8 marzo 2000 n.53) e gruppi di acquisto

solidale (art. 1 comma 266 legge 24 dicembre 2007 n.244);

h) agricoltura sociale (art.2 della legge 18 agosto 2015 n.141,
e successive modifiche);

j) organizzazione e gestione di attività sportive e
dilettantistiche;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di
interesse sociale, culturale e religioso;

l) riqualificazione di beni inutilizzati e di beni confiscati
alla criminalità organizzata.

Ed in particolare persegue le seguenti finalità:

._promuovere il dialogo culturale e la cultura del rispetto
delle differenze, i valori della cittadinanza attiva e del
volontariato;

._promuove la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio
inteso come bene comune;

._promuove l'educazione permanente lungo tutto l'arco della
vita, attraverso percorsi di educazione non formale,
favorendo l'inclusione sociale e il superamento delle
ineguaglianze.

Art. 4. L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti
attività:

a) attività di promozione della mobilità giovanile
internazionale e nazionale;



- b) promozione del volontariato internazionale e locale;
- c) attività didattiche improntate sui principi dell'animazione e dell'educazione non formale e informale, relativi a programmi e problematiche della scuola e della società;
- d) organizzazione di campi di lavoro nazionali e internazionali che favoriscano scambi di esperienza culturali tra i partecipanti;
- e) organizzazione di corsi di lingua, fotografia, cinematografia, musica, danza e teatro;
- f) organizzazione di attività turistiche e ricreative, e gestione di servizi per il turismo;
- g) attività di tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico, storico, paesaggistico, ambientale e folcloristico e in generale dei beni comuni;
- h) attività didattiche per la conoscenza del territorio e della sua storia;
- i) produzione e divulgazione di informazioni (carta stampata, web, radio), sulle attività di cui al presente scopo sociale;
- j) attività ludico- ricreativo finalizzate all'interscambio culturale e alla valorizzazione delle differenze etnico-culturali, contro ogni forma di razzismo e a favore della cultura della pace.

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di



[Handwritten signature]

di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Art. 7. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o

il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio^{si} è annotata nel libro soci.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti. I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 11. La qualità di socio si perde:

a) per morte;

b) per morosità nel pagamento della quota associativa;

c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;

d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite

dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto



di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Art. 15. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

_ almeno una volta all'anno;

_ entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per

l'approvazione del bilancio;

-ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
-quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito. All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

-discute ed approva il bilancio;
-approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
-definisce il programma generale annuale di attività;
-procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
-procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei

* componenti dell'Organo di controllo, determinandone
previamente il numero dei componenti;

- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato
della revisione legale dei conti;

- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori
assembleari ed ogni altro eventuale regolamento
predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento
dell'associazione;

- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi
sociali e promuove azione di responsabilità nei loro
confronti;

- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita
della qualità di socio nei casi a) b) e c) di cui all'art 11;

- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento
di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;

- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la
scissione dell'associazione;

- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del
Giorno;

- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge,
dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di
almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per
delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce

all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe. È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.



[Handwritten signature]

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3

a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta

eccezione per i primi amministratori che sono nominati

dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi

componenti sono rieleggibili. Tutti i componenti devono essere

scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i

propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo

ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è

stato condannato ad una pena che importa l'interdizione,

anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad

esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro

elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico

nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando

per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data

di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali

di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando

se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di

rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed

eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non

sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni

volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia

fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;

- conferisce procure generali e speciali;

- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;

- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;

- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;

- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;

delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In

caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art. 29. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico. Ai componenti



[Handwritten signature]

dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento

dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di

missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei

Divisione provinciale
Ufficio territoriale di Matera

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

e-Label Finanzamt
 010002091 ntrz D000312 MD00K001
 00139551 27/12/2019 10:49:00
 4527-00088 9FAEC268CD35936
 IDENTIFICATION : 01181067044414
 0 1 38 106774 441 4



d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 36. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Art. 37. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa, cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Art. 38. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto. In caso di estinzione o

scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 39. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Altamura, 13-12-2019

Firma

Teresa Maria Cingola



[Handwritten signature]